

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di ROMA
SEZIONE XIV CIVILE**

riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati:

Stefano Cardinali presidente
Fabio Miccio giudice
Claudio Tedeschi giudice - relatore

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 settembre 2024 ha pronunciato la sequente

SENTENZA

sulla domanda proposta in data 19 giugno 2025 da:

', con sede legale in , in via ,

-avente ad oggetto: omologa concordato preventivo.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.

Con ricorso depositato il 5.03.2024, ‘’, con sede legale in , in via –in seguito anche ‘proponente’- ha depositato, nel procedimento iscritto al n. PU, una domanda ex art. 44 del d. l.vo 12 gennaio 2019 n. 14 (in seguito: CCII), riservandosi di presentare entro l’assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma:

-con decreto del 20.03.2024 tribunale ha concesso il postulato termine di giorni sessanta - successivamente prorogato con ulteriore di analoga durata con decreto reso su istanza della proponente il 16.05.2024- designando commissario giudiziale nella persona dell'avv.

-il giudice monocratico all'uopo designato, con decreto in pari data ha convalidato le misure protettive richieste dalla proponente ai sensi dell'art. 54 comma 2 CCII;

-la proponente ha depositato il 3.07.2024 la domanda di concordato con la documentazione di corredo integrata con successivo deposito del 5.07.2024;

-il g.d. con provvedimento dell'8.07.2024 ha fissato termini: al 30 luglio 2024 entro il quale il commissario giudiziale -al quale era stata disposta la trasmissione degli atti- avrebbe dovuto rendere il proprio parere; al 9.09.2024 entro il quale la proponente avrebbe potuto

controdedurre ai rilievi dell'ufficio commissariale; al 16.09.2024 entro il quale il commissario giudiziale avrebbe reso il proprio parere finale, riservando, all'esito di relazionare al collegio; -con istanza depositata l'11.09.2024 la proponente ha chiesto breve proroga dell'ultimo termine per procedere alle integrazioni dei propri atti in riscontro ai rilievi del commissario giudiziale che, su parere positivo dell'organo commissariale, è stato fissato, con provvedimento in pari data del g.d., al 25.09.2024, indicandone ulteriore all'8.10.2024 per il deposito del parere finale del commissario giudiziale;

-la proponente ha, quindi, depositato il 25.09.2024 la domanda concordataria ed i relativi allegati con successive integrazioni nelle date del 26.09.2024 e del 2.10.2024 e il commissario giudiziale ha depositato il proprio parere l'8.10.2024.

Con decreto in data 6 novembre 2024 il tribunale, adesivamente recependo indicazione dell'ufficio commissoriale, ha espresso un rilievo sulla formazione delle classi assegnando termine alla proponente per integrazioni e al commissario giudiziale per proprio parere; con



successivo decreto in data 11 dicembre 2024 ha, quindi, dichiarato aperta la procedura, designando commissari giudiziali l'avv. e la dott.ssa

, programmando la tempistica delle operazioni di voto e rendendo le ulteriori indicazioni di rito per il prosieguo.

Con decreto in data 5 marzo 2025 e recependo conforme richiesta della proponente avallata dall'ufficio commissariale era differita la data per le operazioni di voto.

L'organo commissariale nel rispetto della tempistica di legge ha depositato il 7 aprile 2025 la propria relazione ex art. 105 CCII e in data 15.05.2025 la successiva relazione ex art. 107 comma 6 CCII recettiva di modifica della domanda concordataria ritualmente intervenuta da parte della proponente con atto e relativi allegati depositati il 2.05.2025;

Con nota depositata il 12.06.2025 ai sensi dell'art. 110 CCII i commissari giudiziali hanno relazionato il tribunale sugli esiti delle operazioni di voto e sul mancato conseguimento di maggioranza approvativa da parte della unanimità delle classi poiché le classi nn. 6,8,13 e 14 erano risultate dissentienti su complessive 16 classi.

Con istanza depositata il 19 giugno 2025 la proponente ha chiesto procedersi all'omologa del concordato ai sensi dell'art. 112 comma 2 CCII e, quindi, con decreto del 25 giugno 2025 è stata fissata al 24 settembre 2025 la comparizione delle parti in camera di consiglio.

A detta udienza presenti la proponente il concordato, i commissari giudiziali e il creditore 'LSG s.r.l.' il tribunale ha riservato la decisione.

2.

La proponente nei propri scritti ha esposto:

-di essere 'società holding del Gruppo ', incorporante, al cui interno altre dieci società sono soggette alla sua direzione e coordinamento e di svolgere attività di natura finanziaria e commerciale oltre che di consulenza sia tecnica che finanziaria;

-di versare in condizione di crisi, determinata principalmente dalla analoga condizione in cui si sono trovate le società partecipate e che ha determinato perdita di valore delle proprie partecipazioni oltre che da contenzioso in essere con 'Agenzia delle Entrate' nei cui confronti pronuncia della commissione tributaria regionale del Lazio, attualmente gravata in Cassazione, aveva affermato la debenza di imposta pari ad euro 41.293.000, così ingenerando una condizione di '*tensione finanziaria*' determinante inadeguatezza dei flussi a far fronte nel breve periodo ai relativi impegni;

-di voler superare la propria condizione di crisi con lo strumento del concordato in continuità d'impresa;

2.a

Nella sua articolazione finale la proposta di concordato prevede il soddisfo del ceto creditore, come di seguito differenziato e articolato in relative classi, indicando il pagamento:

- del 100% delle spese di giustizia e in prededuzione, entro due anni dall'omologazione (oltre interessi legali sino al soddisfo);
- dell' 81,06% dei debiti con privilegio ipotecario e pignoratizio assistiti da pegno sul deposito di denaro su c/c 235 e da garanzia ipotecaria sull'immobile di via

(Classe 1 – Ipotecario e pignoratizio), attraverso l'assegnazione integrale delle somme in denaro oggetto di pegno, alla data dell'omologa, e il pagamento del residuo importo nella misura del valore risultante dalla relazione ex art. 84, comma 5, CCII, a valere sul valore di realizzo dell'immobile oggetto di ipoteca, entro quattro anni dall'omologa (oltre interessi legali sino al soddisfo);

- dei debiti con privilegio pignoratizio assistito da pegno sul 10% di partecipazione al capitale di ' (Classe 2 – Pignoratizio), in una misura pari al 64,04% del credito, attraverso l'attribuzione della quota del 10% in ' oggetto di pegno, alla data dell'omologa;

- d) del 100% dei debiti privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.c. (Classe 3 – Lavoratori dipendenti), entro 180 giorni dall'omologa (oltre interessi legali sino al soddisfo);
- e) del 100% dei debiti privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c. (compresa la quota del 25% dei debiti verso professionisti della procedura), inclusi i debiti contestati accantonati a fondo rischi assistiti da analogo privilegio, e dei debiti privilegiati ex art. 2753 c.c. (art. 2778 n. 1 c.c.) (Classe 4 – Privilegiati poziori rispetto all'Erario), entro due anni dall'omologa (oltre interessi legali sino al soddisfo);
- f) dei debiti erariali, sulla base di proposta di transazione ai sensi dell'art. 88 CCII, come di seguito specificato: a. pagamento del 100% dei debiti privilegiati ex art. 2758 c.c. (art. 2778 n. 7 c.c.) (Classe 5° – Erario privilegiato soddisfatto nella misura del valore della relazione art. 84, c. 5), entro sei mesi dall'omologa (oltre interessi legali sino al soddisfo); b. pagamento del 100% dei debiti privilegiati certi ex art. 2752 comma 1 c.c. (art. 2778 n. 18 c.c.) entro sei mesi dall'omologa (oltre interessi legali sino al soddisfo) e dei debiti privilegiati contestati ex art. 2752 comma 1 c.c. (art. 2778 n. 18 c.c.) accantonati a fondi per rischi – nella misura della relazione ex art. 84, comma 5, CCII (Classe 5a – Erario 26 privilegiato soddisfatto nei limiti del valore della relazione art. 84, c. 5), entro quattro anni dall'omologa, per il fondo rischi solo in caso di soccombenza nel contenzioso (oltre interessi legali sino al soddisfo); c. pagamento dei debiti contestati per i quali sono stati accantonati fondi rischi assistiti da privilegio ex art. 2752 comma 1 c.c. (art. 2778 n. 18, c.c.) degradati per incipienza dell'attivo (Classe 5b – Erario privilegiato degradato a chirografo), per una percentuale del 6,0% del debito e del fondo rischi degradato, più gli SFP su _____, entro quattro anni dall'omologa, per il fondo rischi solo in caso di soccombenza nel contenzioso;
- g) del 5,5%, più gli SFP su _____, dei debiti privilegiati ex art. 2752 comma 4 c.c. (art. 2778 n. 20 c.c.) degradati per incipienza dell'attivo (Classe 6 – Privilegiati degradati a chirografo diversi dall'Erario), entro cinque anni dall'omologa;
- h) pagamento del 5%, più gli SFP su _____, dei debiti chirografari per natura diversi da quelli di seguito elencati (Classe 7 – Chirografari per natura diversi da quelli delle classi successive), entro cinque anni dall'omologa;
- i) del 5,0%, più gli SFP su _____, dei debiti chirografari verso fornitori "piccole imprese" (Classe 8 – Chirografari piccole imprese), entro cinque anni dall'omologa;
- l) del 2,5%, più gli SFP su _____, dei debiti chirografari infragruppo (Classe 9 – Chirografari infragruppo), entro cinque anni dall'omologa;
- m) del 5%, più gli SFP su _____, del debito ipotecario garantito da ipoteca sull'immobile di via Catania 9, per la quota non soddisfatta sub II, degradata a chirografo (Classe 10 – Ipotecario degradato a chirografo), entro cinque anni dall'omologa;
- n) del 5%, più gli SFP su _____, del debito garantito da pegno sul 10% delle quote della _____, per la quota non soddisfatta sub c, degradata a chirografo (Classe 11 – Pignoratizio degradato a chirografo), entro cinque anni dall'omologa;
- o) del 2,5%, più gli SFP su _____, del debito chirografario garantito da ipoteca sugli immobili di via Scanderbeg 114, di proprietà della _____, o del debito di quest'ultima per l'obbligazione di regresso, in caso di escusione della garanzia (Classe 12 – Chirografari garantiti da terzi), entro cinque anni dall'omologa;
- p) del 5,0%, più gli SFP su _____, dei debiti potenziali chirografari per garanzie prestate per debiti di terzi (fidejussioni rilasciate da _____), per i quali sono stati accantonati fondi rischi (Classe 13 – Creditori potenziali chirografari per garanzie prestate), entro cinque anni dall'omologa, solo in caso di escusione della garanzia;
- q) dell'1,0%, oltre le somme rivenienti dalla liberazione di fondi rischi in qualunque classe appostati nel piano fino al raggiungimento del 5%, più gli SFP su _____, dei debiti potenziali chirografari contestati, per i quali sono stati accantonati fondi rischi per contenziosi passivi, solo in caso di soccombenza nel contenzioso (Classe 14 – Creditori potenziali chirografari contestati per contenziosi passivi), entro cinque anni dall'omologa;

viene, poi escluso pagamento alcuno per.

- i creditori postergati (Classe 15 – Postergati), relativi a finanziamenti soci;
- i soci (Classe 16 – Soci), i cui diritti sono modificati dalla proposta concordataria per l'emissione degli SFP su ;

2.b

Accede, alla proposta, relativo piano di durata quinquennale incentrato sulla continuità aziendale ex art. 84 comma 2 CCII e che, come efficacemente riassunto nella relazione commissariale ex art. 107 comma 6 CCII è imperniato sullo sviluppo delle seguenti 'linee strategiche' : a) *'gestione della continuità aziendale "diretta" tipica dell'attività di holding mediante (i) la prosecuzione dello svolgimento di servizi amministrativi e tecnici in favore delle società del Gruppo, (ii) la prosecuzione dei contratti di locazione degli immobili di proprietà, (iii) la detenzione e la valorizzazione delle partecipazioni e l'eventuale percezione di dividendi e (iv) l'attività di supporto e coordinamento delle attività delle società partecipate;* b) *la cessione del complesso immobiliare di Via , e degli altri beni materiali;* c) *la cessione di alcune partecipazioni detenute dalla Società (, suscettibili di proficuo realizzo; d) il realizzo degli ulteriori attivi patrimoniali disponibili, ovvero: l'incasso dei crediti commerciali; l'incasso dei crediti verso imprese controllate; l'incasso di altri crediti; il realizzo delle attività finanziarie non immobilizzate; e) le disponibilità liquide iniziali; f) il supporto finanziario dei soci mediante nuova finanza a titolo di aumenti di capitale; g) il ripagamento dei debiti sociali nel rispetto delle cause legittime di prelazione secondo la disciplina del ccii applicabile, e tenuto conto del valore dell'attivo ritraibile nello scenario di liquidazione giudiziale, per come risultante dalla relazione di stima ex art. 84, comma 5, ccii, redatta dal Dott. , facendo ricorso per la debitioria tributaria alla definizione del debito erariale ai sensi dell'art. 88, ccii'* (p. 34).ù

2b.1

Quali ulteriori possibili fonti di attivo sono stati, poi, indicati, in via integrativa, i proventi acquisibili dalla cessione, all'esito di relativa procedura competitiva, de 'i diritti litigiosi appostati a zero' e i 'crediti di verso le controllate, ivi inclusi quelli nei confronti di ', valorizzando relativi spunti evidenziati nella relazione commissariale ex art. 105 CCII oltre che l'acquisizione degli importi allocati nei fondi rischi nel caso di mancata verificazione degli eventi dagli stessi protetti e che l'emissione di strumenti finanziari partecipativi in relazione all'iniziativa imprenditoriale c.d. .

2b.2

La piano concordatario prevede: il soddisfo del credito prelatizio, fatta eccezione di quello privilegiato ex art. 2751 bis n. 1 cod. civ. sulla scorta del solo 'valore di liquidazione' e in applicazione del parametro distributivo della c.d. priorità assoluta determinato ai sensi degli artt. 84 comma 5 e 88 comma 3, con degrado della parte non soddisfabile a chirografo; la definizione del debito erariale secondo il procedimento ex art. 88 CCII; l'impiego delle risorse attive tratte dal 'valore eccedente quello di liquidazione' in favore dei creditori chirografari con eccezione dei postergati e dei soci; moratoria nei pagamenti in favore dei creditori prelatizi a seguito della alienazione dei beni oggetto di garanzia compensata dalla corresponsione di relativi interessi legali.

2.c

L'attivo concordatario è stato indicato in euro 44.414.319; il passivo in euro 448.141.624.

2.d

La domanda concordataria è stata corredata della documentazione prevista dall'art. 39 CCII oltre che dalle relazioni asseverative –e ciò anche a corredo delle integrazioni- redatte dal dott. Simone Manfredi quanto all'asseverazione ex art. 87 comma 3, del dott. Andrea D' quanto all'elaborato ex artt. 84 comma 5 e 88 CCII.

3.



Reiterando la verifiche sul punto già operate all'atto dell'apertura della procedura e in difetto di elemento alcuno ostativo sopravvenuto, riscontra, il tribunale, la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda concordataria in giudiziale scrutinio poiché: la proponente ha la propria sede legale in Roma, in via _____, come rilevabile dalla visura camerale in atti, e ciò radica ai sensi dell'articolo 27 CCII la propria competenza delibativa; essa versa in situazione di crisi apprezzabile ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lett. a) CCII tenuto conto dei trascritti valori di attivo e di passivo dai quali si evidenzia, in ragione del pertinente dato differenziale, propria strutturale inadeguatezza a far fronte in via adempitiva alle obbligazioni future e ciò in causale dipendenza della analoga condizione di criticità in cui versano le altre società componenti la holding di cui essa è capo-gruppo; la domanda concordataria è assistita dalla delibera ex art. 120 bis CCII;

3.a

La procedura concordataria risulta aver avuto corretto svolgimento in applicazione delle pertinenti previsioni di disciplina e deve ritenersi rispettosa del dato normativo di riferimento l'articolazione in classi del ceto creditorio, come rettificata a seguito di conforme indicazione del collegio resa prima dell'ammissione oltre che principio di parità di trattamento in ognuna; non emergono profili di infattibilità del pertinente piano in termini di '*manifesta inattitudine a raggiungere gli obbiettivi prefissi*', evenienza che deve essere esclusa alla luce di quanto persuasivamente rappresentato negli atti asseverativi intervenuti a corredo della domanda e sulla scorta delle verifiche dell'ufficio commissariale riportate nelle relazioni ex artt. 105 e 107 comma 6 CCII e da tale compendio appare formulabile giudizio positivo circa la ricorrenza, in sua attuazione, di '*ragionevoli prospettive*' di superamento dell'insolvenza, tenuto a tale fine conto del complesso delle attività liquidatorie preventivate e delle connesse risorse acquisibili.

4.

Valenza potenzialmente ostativa all'omologa potrebbe conseguire all'omesso immediato conseguimento di maggioranza approvativa.

L'art. 109 comma 5 CCII prevede che '*il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore*' e che '*in ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe*'.

Nel caso di specie, sulla scorta di quanto relazionato dall'ufficio commissariale con la nota depositata il 12.06.2025, risulta che la domanda concordataria non ha registrato avvallo approvativo da parte dei creditori inclusi nelle classi 6, 8, 13 e 14.

In data 19.06.2025 la proponente ha depositato istanza con cui ha chiesto procedersi all'omologa ai sensi dell'art. 112 comma 2 CCII, a tale fine sostenendo che:

- '*una rilevante maggioranza*' di classi aveva espresso voto favorevole e tra esse 'Agenzia delle Entrate' sicchè dove a riscontrarsi la condizione stabilita dall'art. 112, comma 2 lett d) primo periodo;
- il valore di liquidazione era stato distribuito rispettando il criterio della priorità assoluta;
- il '*valore eccedente quello di liquidazione*' era stato ripartito osservando quanto stabilito dall'art. 112 comma 2 lett. b) CCII;
- nessun creditore aveva conseguito importi eccedenti l'ammontare dei rispettivi crediti;
- la proposta concordataria aveva conseguito avvallo approvativo di '*larga maggioranza delle classi*', cinque delle quali erano formate da creditori privilegiati, nello specifico le classi 1,2,3,4,e 5A nonché –qualora fosse stato ritenuto rilevante per il voto- i creditori inseriti nelle classi 5B, 10 e 11 '*privilegiati degradati a chirografari*';
- in via alternativa sussistevano le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. d) secondo periodo avendo 'Agenzia delle Entrate', quale '*classe maltrattata*' poiché destinataria di



percentuale di soddisfo del 6% laddove la regola della priorità assoluta le avrebbe consentito di conseguire maggior importo ragguagliato al 12% espresso voto favorevole.

4.a

L'ufficio commissoriale in vista dell'udienza camerale del 25.09.2025 ha depositato il 19.09.2025 proprio parere nel quale ha esposto che: la proposta era stata approvata da dodici su sedici classi; il valore di liquidazione era distribuito nel rispetto dell'ordine legale di privilegi dalla classe 1 alla classe 5A, parzialmente soddisfatta; quanto alla distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione non si registrava dissenso di alcuna delle classe prelatizie e quanto a titolari di crediti garantiti da privilegio ex art. 2571 bis n. 1 d.c. ne era previsto l'integrale soddisfo; nessun creditore avrebbe percepito importi di entità superiore all'ammontare dei propri crediti; tra le dodici delle sedici classi che avevano espresso voto approvativo le classi 1,2,3,4 e 5 erano titolari di crediti prelatizi; ha quindi affermato la sussistenza *in parte qua* delle condizioni per l'omologa.

5.

Ritiene il tribunale sulla scorta delle riassunte risultanze istruttorie di poter pervenire all'omologa del concordato secondo il meccanismo della ristrutturazione trasversale ex art. 112 comma 2 CCII di cui la società proponente ne ha chiesto l'applicazione.

Va osservato, al riguardo, che per quel che concerne i requisiti tipizzati alle lettere a) e c) dell'indicato disposto è sufficiente avere riferimento alla proposta concordataria a cui conferma intervengono le risultanze dell'asseverazione ex art. 87 comma 3 CII che hanno trovato convalida nella relazione commissariale ex art. 105 CCII e non risulta elemento alcuno che possa fondare sul punto differente convincimento per così verificare il rispetto della *absolute priority rule* e della previsione programmatica della destinazione a ciascun creditore di importi di entità non superiore a quella dei rispettivi crediti; per quel che concerne l'ulteriore di cui alla lettera d), dalla relazione stilata dall'organo commissariale all'esito delle operazioni di voto risulta essere intervenuta approvazione da parte della maggioranza delle classi ammesse -dodici su sedici- e tra esse la 'classe 1', la 'classe 2', la classe 3', 'la classe 4' e la classe 5A' risultano formate da creditori privilegiati.

5.a

Potrebbe presentare profili di problematicità l'accertamento del residuo presupposto indicato dalla lettera b) dell'indicata norma per il quale '*il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7*' e, in particolare, se il riferimento normativo a 'classi dello stesso grado' si riferisca, di necessità, ai soli crediti prelazionari ovvero se alluda ad un raffronto comparativo anche tra classi di creditori chirografari.

A sostegno di tale seconda linea interpretativa è intervenuta pronuncia della corte d'appello di Milano per la quale il richiamato disposto esprimerebbe il principio del rispetto della 'parità di trattamento tra i creditori del medesimo rango', in essi inclusi anche i creditori chirografari e sarebbe, quindi violato, impedendo l'omologa, qualora la proposta concordataria prevedesse '*un trattamento deteriore per una classe di creditori chirografari rispetto a quanto offerto alle altre classi di pari rango*', ritenendo improprio il riferimento del legislatore domestico al termine 'grado' che, in coerenza con quanto previsto dalla 'direttiva Insolvency' dovrebbe, invece, essere inteso tecnicamente come '*sinonimo di rango o livello*' (sentenza n. 2988 dell'8.11.2024).

Ritiene il tribunale che la comparazione richiesta dall'art. 112 comma 2 lett. b) CCII debba interessare le sole classi di creditori assistite da privilegio e, quindi, i c.d. '*privilegiati degradati*'.

5.a1

L'istituto della ristrutturazione trasversale quale meccanismo approvativo del concordato preventivo in continuità aziendale per il caso in cui non si raggiunga in sede di voto l'approvazione di tutte le classi –art. 112 CCII- è effetto dell'innesto, sul previgente impianto, delle disposizioni dettate dal d. l.vo 17 giugno 2022 n. 83 recante '*modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)*'.

La richiamata fonte di disciplina, al riguardo, così si esprime, testualmente, all'articolo 11, nella versione resa disponibile dalla 'Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea' del 26.06.2019 estratta dal sito internet istituzionale 'eur-lex.europa.eu':

'Ristrutturazione trasversale dei debiti'

1. Gli Stati membri provvedono affinché il piano di ristrutturazione che non è approvato da tutte le parti interessate di cui all'articolo 9, paragrafo 6, in ciascuna classe di voto, possa essere omologato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, su proposta del debitore o con l'accordo del debitore, e possa diventare vincolante per le classi di voto dissenzienti se esso soddisfa almeno le condizioni seguenti:

a) è conforme all'articolo 10, paragrafi 2 e 3;

b) è stato approvato:

i) dalla maggioranza delle classi di voto di parti interessate, purché almeno una di esse sia una classe di creditori garantiti o abbia rango superiore alla classe dei creditori non garantiti; oppure, in mancanza, i) da almeno una delle classi di voto di parti interessate o, se previsto dal diritto nazionale, di parti che subiscono un pregiudizio, diversa da una classe di detentori di strumenti di capitale o altra classe che, in base a una valutazione del debitore in regime di continuità aziendale, non riceverebbe alcun pagamento né manterebbe alcun interesse o, se previsto dal diritto nazionale, si possa ragionevolmente presumere che non riceva alcun pagamento né mantenga alcun interesse se fosse applicato il normale grado di priorità di liquidazione a norma del diritto nazionale;

c) assicura che le classi di voto dissenzienti di creditori interessati ricevano un trattamento almeno tanto favorevole quanto quello delle altre classi dello stesso rango e più favorevole di quello delle classi inferiori; e

d) nessuna classe di parti interessate può ricevere o conservare in base al piano di ristrutturazione più dell'importo integrale dei crediti o interessi che rappresenta.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono limitare il requisito di ottenere l'accordo del debitore ai casi in cui quest'ultimo è una PMI.

Gli Stati membri possono aumentare il numero minimo di classi di parti interessate, o, se previsto dal diritto nazionale, di parti che subiscono un pregiudizio necessario per l'approvazione del piano ai sensi della lettera b), punto ii), del presente paragrafo;

2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono prevedere che i diritti dei creditori interessati di una classe di voto dissenziente siano pienamente soddisfatti con mezzi uguali o equivalenti se è previsto che una classe inferiore riceva pagamenti o mantenga interessi in base al piano di ristrutturazione. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni che derogano al primo comma, qualora queste siano

necessarie per conseguire gli obiettivi del piano di ristrutturazione e se il piano di ristrutturazione non pregiudica ingiustamente i diritti o gli interessi delle parti interessate.'

Nel contesto normativo unionale della ristrutturazione trasversale il riferimento alle 'classi dello stesso rango' deve intendersi riferito ai soli creditori privilegiati.

Ciò può inferirsi da quanto riportato alla lettera b) i) del detto art. 11 laddove, tra le prescrizioni impartite agli Stati membri per la disciplina interna dell' istituto è inclusa (anche) l'intervenuta approvazione della proposta concordataria '*dalla maggioranza delle classi di voto di parti interessate, purché almeno una di esse sia una classe di creditori garantiti o abbia rango superiore alla classe dei creditori non garantiti*', in tal modo inequivocabilmente differenziando



e contrapponendo da un lato i creditori '*garantiti*' o di '*rango superiore*', dall'altro gli ulteriori privi di garanzie, quindi, chirografari.

La immediatamente successiva lettera c), quale ulteriore criterio vincolante il legislatore domestico al quale conformare la relativa normazione, stabilisce che il piano di ristrutturazione debba assegnare alle '*classi di voto dissenzienti di creditori interessati ... un trattamento almeno tanto favorevole quanto quello delle altre classi dello stesso rango e più favorevole di quello delle classi inferiori*', in tal modo nuovamente riproponendo una terminologia classificatoria del ceto creditizio già definita, quanto al relativo contenuto, al precedente comma –sì da escludere la necessità di reiterazione sul punto- che consente di ritenere '*classi dello stesso rango*' solamente quelle che includono crediti privilegiati ovvero '*creditori garantiti*'.

Tale articolazione lessicale, peraltro, trae logica e coerente spiegazione nell'essere, la direttiva, indirizzata anche ad ordinamenti degli Stati membri nei quali potrebbe non operare la graduazione dei privilegi sì da armonizzare le legislazioni interne con i principi superiori euro unitari.

5.a2

Le indicazioni unionali sono state recepite nell'articolo 112 comma 2 CCII rispettivamente alle lettere d) ('*la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione...*') e b) ('*il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore*') e ciò è accaduto in loro fedele applicazione, facendo riferimento, alla lettera b), al '*grado*' che non può che alludere al credito privilegiato.

In tal senso, peraltro, è ulteriormente evoluta la legislazione interna, con il c.d. *correttivo ter* (d.l.vo 13 settembre 2024 n. 136) che ha modificato l'art. 120 *quater* CCII in tema di '*omologazione del concordato con attribuzione ai soci*' sostituendo il termine originario '*rango*' con quello di '*grado*' e in tal modo dando corretta attuazione al precetto sovranazionale.

Deve, quindi, ritenersi che la *regola iuris* codificata all'art. 112 comma 2 lett. b) CCII, come richiesto dalla superiore fonte europea, abbia riferimento ai soli rapporti (verticali ed orizzontali) tra le classi di privilegiati degradati e non anche quelli intercorrenti verso e tra le classi di chirografari *ab origine*.

Al di là, poi, del mero pur inequivoco dato terminologico, nella prospettiva sostanzialistica volta ad individuarne pertinente *ratio*, ciò deve sostenersi poichè è la classe prelatizia votante (in quanto tale non soddisfatta nella integralità della pertinente pretesa) che dal meccanismo dell'allocazione '*libera*' delle risorse secondo le forme distributive della priorità relativa potrebbe trarre maggiore nocumeto, attesa la sottrazione di utilità che avrebbero dovuto avere altrimenti preferenziale destinazione al soddisfatto della proprie ragioni e che vengono devolute per il componimento di situazioni creditorie aventi deteriore collocazione; viene, quindi, predisposto, a sua tutela, un meccanismo protettivo -che è elevato a situazione condizionante l'omologa del programma concordatario- volto ad escludere, già in via astratta, la possibilità di eccessivo sacrificio, contenendo la illimitata attribuzione, in favore del solo ceto creditizio chirografo, degli attivi non rinvenienti dal patrimonio di liquidazione ma comunque qualificabili come '*beni futuri*' del debitore e, in quanto tali, in ipotesi rientranti nella c.d. garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 cod. civ..

5.a3

Sotto differente alternativa concorrente prospettiva motiva va, poi, osservato che qualora volesse sostenersi che la direttiva europea di riferimento, con i richiamati e trascritti disposti avesse imposto, agli Stati membri, di prevedere, nelle rispettive legislazioni, il confronto esteso anche alle classi di creditori originariamente chirografi, la soluzione fatta propria dall'articolo 112 comma 2 lett. b) CCII che, invece, utilizzando il termine '*grado*' limita la comparazione alle sole classi di creditori privilegiati degradati per c.d. incipienza non si porrebbe comunque in contrasto con la superiore fonte eurounitaria.



Il comma 2 dell'art. 11 della c.d. *direttiva Insolvency* fa salva la possibilità, per 'gli Stati membri', di 'mantenere o introdurre disposizioni che derogano al primo comma, qualora queste siano necessarie per conseguire gli obiettivi del piano di ristrutturazione e se il piano di ristrutturazione non pregiudica ingiustamente i diritti o gli interessi delle parti interessate'.

L'obiettivo dei 'piani di ristrutturazione', come esplicitato al punto 2 del 'preambolo' della direttiva, è la prosecuzione dell'attività d'impresa (anche) per effetto della modificazione delle relative passività e la diversificazione, ai fini dell'omologa, del trattamento satisfattivo del ceto creditorio chirografo rispetto a quello previsto per il prelatizio, soprattutto laddove ricorrono numerose classi, viene a profilarsi quale passo necessitato per il componimento concordatario del debito. La posizione dei creditori chirografari tali *ab origine* non può ritenersi ingiustamente pregiudicata qualora venga limitato e ristretto ai soli creditori privilegiati non integralmente soddisfatti, negativamente attinti dalla distribuzione delle risorse eccedenti il patrimonio di liquidazione secondo il criterio della priorità relativa, il raffronto comparativo del pertinente trattamento adempitivo poiché: ciò interviene in funzione di riequilibrio perequativo delle posizioni del complessivo ceto creditorio, evitando eccessivo detimento delle pretese dei creditori prelatizi 'degradati' per un maggior prevalente *favor* per i creditori già in origine chirografi; a questi ultimi deve essere comunque assicurato un risultato adempitivo non deteriore rispetto a quello altrimenti conseguibile all'esito di liquidazione giudiziale, e ciò sia quale requisito di ammissibilità della domanda *ex art. 84 CCII* che quale condizione legittimante l'opposizione all'omologa *ex art. 112 commi 3 e 5 CCII*; tale soluzione si giustifica nell'ottica del conseguimento della giudiziale convalida del concordato, recuperando una maggioranza approvativa non conseguita secondo gli ordinari parametri numerici.

Pertanto, la norma interna tipizzata all'art. 12 comma 2 lett. b) CCII e la 'prevalenza' attribuita alle sole classi di creditori privilegiati incipienti ai fini della verifica della corretta distribuzione della risorse di attivo acquisibili dal 'valore eccedente quello di liquidazione' non si pone in distonia con i superiori criteri direttivi unionali.

6.

E, nel caso di specie, sulla scorta di quanto relazionato dall'organo commissariale sugli esiti finali delle operazioni di voto, classi non approvanti risultano essere state le nn. 6, 8, 13 e 14; di esse: la classe 6 include i creditori privilegiati degradati a chirografo differenti dall'erario, prevedendo, in suo favore, il pagamento del 5,5% del relativo credito oltre che la dazione di strumenti finanziari partecipativi; le residue (8, 13 e 14) si riferiscono a creditori chirografari *ab origine* che verrebbero saldati nelle rispettive misure del 5% oltre che con strumenti finanziari partecipativi (classi 8 e 13) e dell'1% con possibile di ulteriore incremento massimo al 5% oltre che con strumenti finanziari partecipativi (la n. 14).

Tenuto conto della complessiva articolazione in classi trascritta al superiore punto 2.a, in favore della classe prelazionaria degradata –titolare di privilegio generale mobiliare *ex artt. 2752 comma 4 e 2778 n. 20 cod. civ.*– è previsto un soddisfo non deteriore rispetto a quello indicato per altre classi di pari grado e più favorevole rispetto a quello preventivato per altre classi di grado inferiore

6.a

In tale disamina deve escludersi che possa rilevare la classe 11 'pignoratizio degradato a chirografo' interessante il 'debito garantito da pegno sul 10% delle quote della

, per la quota non soddisfatta ... degradata a chirografo', destinataria di pagamento del 5% oltre strumenti finanziari partecipativi, quindi di entità inferiore a quanto preventivato per la classe 6, atteso che non è riferibile al creditore pignoratizio la graduazione propria dei crediti privilegiati e l'insufficienza della garanzia mobiliare che assiste il suo credito non comporta, quale conseguenza, che la pretesa non soddisfatta sia assistita da precedenza rispetto ad altri creditori non garantiti sul residuo patrimonio del debitore.

7.

Riscontrata la sussistenza dei relativi presupposti deve, quindi, intervenire la giudiziale omologa della domanda di concordato preventivo presentata da '



società per azioni', con sede legale in Roma, in via con ricorso e allegati depositati il 25.09.2024 e successive integrazioni intervenute il 2.05.2025.

Quanto alle funzioni commissariali di vigilanza nella fase esecutiva del concordato, ritiene, il tribunale, sufficiente la presenza di un solo commissario che indica nella persona dell'avv.

che ha seguito l'intero procedimento sin dalla fase iniziale prenotativa ex art. 44 CCII, escludendo l'ulteriore, dott.ssa , designata all'atto dell'apertura quale supporto tecnico per le attività complesse richieste, in particolare per la redazione della relazione ex art. 105 CCII e che risulta superfluo in raffronto agli adempimenti commissariali post-omologa.

L'attuazione del piano concordatario, in essa incluse le attività di contenuto prettamente liquidatorio, viene affidata alla società proponente sotto la vigilanza del commissario giudiziale.

L'articolo 114 bis CCII rimette al tribunale la scelta se nominare un liquidatore ovvero lasciare che sia la parte proponente a porre in essere le attività di liquidazione e ritiene il collegio, tenuto conto dell'attività liquidatoria da svolgere (non particolarmente intensa) e dell'obiettivo di contenimento delle spese, di optare per questa seconda soluzione.

La società sarà, quindi, tenuta:

-entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione di questa sentenza a redigere un programma delle attività di liquidazione che dovrà essere sottoposto al visto favorevole del commissario giudiziale e depositato agli atti;

-con cadenza almeno trimestrale a trasmettere al commissario giudiziale un rapporto riepilogativo sullo sviluppo del piano, sui fatti gestionali più rilevanti intervenuti e sulle attività liquidatorie espletate;

-ad eseguire, conformemente alla proposta omologata e nel rigoroso rispetto della tempistica proposta, i pagamenti ai creditori sulla base di piani di riparto che dovranno essere previamente trasmessi al commissario giudiziale per un visto finalizzato a verificarne la coerenza con la proposta concordataria.

Il commissario giudiziale avrà facoltà di chiedere alla società ulteriori informazioni in ordine all'andamento economico e finanziario, se del caso anche attraverso la redazione di specifiche situazioni patrimoniali e finanziarie.

In aggiunta a ciò, il commissario giudiziale – fermi i poteri di cui all'art. 119 e 120 del CCII - sarà tenuto a sorvegliare l'attuazione del piano concordatario con le seguenti modalità:

a) vigilerà sul concreto sviluppo del piano e riferirà tempestivamente al giudice delegato su eventuali circostanze dalle quali possa derivare pregiudizio ai creditori ex art. 118 comma 1 del CCII;

b) terrà informati con rapporti riepilogativi almeno semestrali i creditori ai sensi dell'art. 118 del CCII; detti rapporti dovranno essere anche depositati nel procedimento e dovranno in ogni caso riferire sul rispetto del piano concordatario e dei tempi previsti per il pagamento dei creditori;

c) conclusa l'esecuzione del concordato depositerà un rapporto riepilogativo finale ai sensi dell'art. 118 comma 1 del CCII.

La presente sentenza è esecutiva ai sensi dell'art. 48 comma 5 CCII

P.Q.M.

letti gli artt. 48, 112, 114 bis e 118 CCII

-omologa la domanda di concordato preventivo presentata da '

', con sede legale in , in via con ricorso e allegati depositati il 25.09.2024 e successive integrazioni intervenute il 2.05.2025;

-designa commissario giudiziale per la fase post omologa l'avv. ;

-richiede alla società proponente l'attuazione del piano concordatario, in essa incluse le attività di contenuto prettamente liquidatorio che dovranno esplicarsi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 114 bis, comma 3, CCII e sotto la vigilanza del commissario giudiziale.

- dispone che la società proponente provveda:
- entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione di questa sentenza a redigere un programma delle attività di liquidazione rispettoso della regola dell'art. 216, comma 2, prima parte, CCII, che dovrà essere sottoposto al visto favorevole del commissario giudiziale e depositato agli atti;
- con cadenza almeno trimestrale a trasmettere al commissario giudiziale un rapporto riepilogativo sullo sviluppo del piano, sui fatti gestionali più rilevanti intervenuti e sulle attività liquidatorie espletate;
- ad eseguire, conformemente alla proposta omologata e nel rigoroso rispetto della tempistica proposta, i pagamenti ai creditori sulla base di piani di riparto che dovranno essere previamente trasmessi al commissario giudiziale per un visto finalizzato a verificarne la coerenza con la proposta concordataria.
- il commissario giudiziale avrà facoltà di chiedere alla società proponente ulteriori informazioni in ordine all'andamento economico e finanziario, se del caso anche attraverso la redazione di specifiche situazioni patrimoniali e finanziarie; fermi i poteri di cui all'art. 119 e 120 del CCII – sorveglierà l'attuazione del piano concordatario con le seguenti modalità:
 - a) vigilerà sul concreto sviluppo del piano e riferirà tempestivamente al giudice delegato su eventuali circostanze dalle quali possa derivare pregiudizio ai creditori ex art. 118 comma 1 del CCII;
 - b) terrà informati con rapporti riepilogativi almeno semestrali i creditori ai sensi dell'art. 118 del CCII; detti rapporti dovranno essere anche depositati nel procedimento e dovranno in ogni caso riferire sul rispetto del piano concordatario e dei tempi previsti per il pagamento dei creditori;
 - c) conclusa l'esecuzione del concordato deporrà un rapporto riepilogativo finale ai sensi dell'art. 118 comma 1 del CCII.
- su richiesta della parte interessata il giudice delegato provvederà alla pronuncia del decreto ex art. 217 comma 2 CCII nella ricorrenza dei pertinenti presupposti legittimanti;
- richiede ai sensi dell'art. 120 quinque CCII all'organo amministrativo della proponente l'adozione degli atti esecutivi necessari in relazione all'emissione dei previsti strumenti finanziari partecipativi;
- manda alla cancelleria perché proceda alle comunicazioni ex art. 48 comma 5 CCII.

Roma 29 ottobre 2025

Il giudice estensore

Dott. Claudio Tedeschi

Il Presidente
Dott. Stefano Cardinali